



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2026

Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). A venticinque anni dalla sua approvazione, questa legge continua a costituire il punto di riferimento fondamentale per le politiche sociali del nostro Paese.

Tuttavia, l'evoluzione sociale, economica e istituzionale intervenuta in questo periodo ne rende necessario un aggiornamento mirato, volto a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa nell'interesse dei cittadini – in particolare dei più fragili – e a rafforzare il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza sociale presenti nel territorio.

Pur mantenendo invariato l'impianto complessivo della legge n. 328 del 2000, il presente disegno di legge interviene sotto tre principali aspetti: l'aggiornamento terminologico; l'adeguamento normativo; l'introduzione di elementi di novità, frutto delle esperienze e delle buone pratiche maturate negli ultimi anni.

Nel complesso, gli interventi di modifica riguardano ventiquattro articoli della legge n. 328 del 2000. Il presente disegno di legge recepisce inoltre le indicazioni contenute nel documento di osservazioni e proposte elaborato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché le considerazioni emerse durante l'elaborazione della relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali.

Il disegno di legge si compone di venticinque articoli, raggruppati in sei capi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I – Principi generali.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene sull'articolo 1 della legge n. 328 del 2000, recante l'indicazione dei principi generali e delle finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, si prevede di inserire nel comma 1 il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), la cui definizione è introdotta in un nuovo comma 2-*bis*.

Il comma 3 è sostituito al fine di chiarire che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli enti locali, i quali esercitano tale funzione mediante le forme associative previste dalla normativa vigente e richiamate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero in data 30 giugno 2025.

La disposizione chiarisce inoltre il raccordo delle competenze con quelle attribuite alle regioni e allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal presente disegno di legge, esplicitando, in chiave sistematica, il riferimento al coordinamento dei servizi territoriali disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Si rafforza inoltre il principio di sussidiarietà con l'introduzione dei nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il comma 3-*bis* disciplina le iniziative volte a favorire la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali attraverso soggetti dotati di personalità giuridica, mentre il comma 3-*ter* reca norme relative alla gestione del personale conferito dagli enti locali alle forme associative. Nel comma 5 viene inserito il riferimento al codice del Terzo settore, di cui al decreto le-

gislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il richiamo ai principi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Il comma 6 viene integrato comprendendo le associazioni dei datori di lavoro, per la parte relativa all'inclusione lavorativa, tra i soggetti che, unitamente alle organizzazioni sindacali, concorrono al rafforzamento delle politiche e dei servizi sociali.

È, infine, introdotto il comma *7-bis*, che attribuisce alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, una funzione di supporto e coordinamento nei confronti degli enti locali.

In particolare, la disposizione le affida il compito di promuovere la condivisione di buone prassi e di favorire una maggiore omogeneità territoriale nella definizione delle linee guida relative agli interventi e alle prestazioni sociali, nonché nelle modalità di erogazione delle stesse.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 2 della legge n. 328 del 2000, concernente il diritto alle prestazioni. Anche in questo caso nel nuovo testo del comma 2 è introdotto il riferimento ai LEPS, mentre con la modifica al comma 5 è attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad aggiornare periodicamente la carta dei servizi sociali ed è posto a carico delle amministrazioni competenti l'obbligo di informare il richiedente qualora, a seguito della valutazione dell'istanza, emerge il diritto a una prestazione diversa da quella richiesta. È, inoltre, aggiunto il comma *5-bis*, che istituisce il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino (FSL).

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 3 della legge n. 328 del 2000, recante i principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, aggiornandone le disposizioni con riferimento al-

l'assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e rafforzando le disposizioni relative al monitoraggio della spesa sociale.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge n. 328 del 2000, relativo al sistema di finanziamento delle politiche sociali, introducendo il riferimento all'assegno di inclusione e al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, concernente la stabilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato alle regioni e agli ambiti territoriali sociali.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 5 della legge n. 328 del 2000, il quale definisce il ruolo del Terzo settore, valorizzando la promozione, da parte degli enti pubblici, degli strumenti di amministrazione condivisa, in particolare la co-programmazione e la co-progettazione, previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Capo II – Modifiche relative al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'articolo 6 del disegno di legge aggiorna i riferimenti normativi dell'articolo 6 della legge n. 328 del 2000 relativi alle funzioni dei comuni, adeguandoli alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e introduce il comma *4-bis*, che qualifica i comuni quali articolazioni territoriali della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

La disposizione prevede, inoltre, nell'ambito del funzionamento della Rete, la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, limitatamente ai profili concernenti l'inclusione lavorativa, nonché degli enti del Terzo settore.

L'articolo 7 del disegno di legge sostituisce interamente l'articolo 7 della legge n. 328 del 2000, che disciplina le funzioni delle province, aggiornandolo in relazione alle funzioni delle città metropolitane e delle province, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il successivo articolo 8 della legge n. 328 del 2000, riguardante le funzioni delle regioni, viene integrato dall'articolo 8 del disegno di legge con il richiamo del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025 e con la previsione secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'articolazione regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, favorendo la partecipazione attiva delle parti sociali nonché degli enti del Terzo settore.

L'articolo 9 del disegno di legge sostituisce la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 328 del 2000, che determina le funzioni dello Stato, aggiornando i criteri di ripartizione e le modalità di rendicontazione del Fondo nazionale per le politiche sociali e inserendo il riferimento alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

L'articolo 10 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, concernente le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, recependo le modifiche normative che hanno previsto l'istituzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dal decreto legislativo n. 207 del 2001.

L'articolo 11 del disegno di legge modifica l'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, in materia di autorizzazione e accreditamento, richiamando il regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, relativo ai requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo resi-

denziale e semiresidenziale, il quale prevede che, pur restando attribuita agli enti locali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di tali servizi e strutture, l'accreditamento e la corresponsione ai soggetti accreditati delle tariffe per le prestazioni erogate possano avvenire anche tramite l'ente gestore dell'ambito territoriale sociale.

L'articolo 12 del disegno di legge riformula l'articolo 12 della legge n. 328 del 2000 modificando la disciplina delle figure professionali sociali, prevedendo che all'esercizio di esse possa accedersi mediante percorsi universitari e tramite corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Viene altresì introdotto nella legge n. 328 del 2000 il nuovo articolo 12-*bis* in materia di lavoro e attività di assistenza e cura, allo scopo di introdurre una distinzione tra le prestazioni professionali e l'attività di assistenza prestata a titolo volontario dai *caregiver* familiari di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 255, con un richiamo espresso alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e affidando alle regioni e alle province autonome il compito di valorizzare le competenze acquisite dai *caregiver* familiari.

L'articolo 13 del disegno di legge aggiorna l'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, riguardante la carta dei servizi sociali, con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali e alla necessità di aggiornamento periodico del documento.

Capo III – Modifiche relative agli interventi di integrazione e sostegno sociale.

L'articolo 14 del disegno di legge aggiorna l'articolo 14 della legge n. 328 del

2000 con riguardo ai riferimenti normativi relativi al progetto di vita personalizzato e partecipato previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024 in materia di valutazione multidimensionale e progetto di vita personalizzato e partecipato.

L'articolo 15 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 15 della legge n. 328 del 2000, concernente il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, al fine di adeguare la normativa in materia di politiche in favore delle persone anziane a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 29 del 2024.

L'articolo 16 del disegno di legge modifica l'articolo 16 della legge n. 328 del 2000, riguardante la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari con l'obiettivo di favorire la condivisione dei carichi familiari, la partecipazione del terzo settore e del mondo del volontariato laico e religioso, l'accesso del *caregiver* ai servizi di sollievo in occasione di necessità documentate, compresi periodi di ferie o visite mediche, l'accesso al microcredito e alle altre misure per il contrasto dell'estorsione e dell'usura, l'adozione da parte degli enti locali, con risorse proprie, di misure agevolative per l'accesso ai servizi educativi e sociali.

L'articolo 17 del disegno di legge interviene sull'articolo 17 della legge n. 328 del 2000, in materia di titoli per l'acquisto dei servizi, uniformandolo a quanto previsto dal presente disegno di legge sulla gestione associata dei servizi.

Capo IV – Riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'articolo 18 del disegno di legge modifica l'articolo 18 della legge n. 328 del 2000 riguardante il Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali. Si prevede che all'adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi so-

ciali, propedeutico all'adozione dei piani regionali, partecipino anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per gli aspetti connessi all'inclusione lavorativa, le associazioni rappresentative dei soggetti destinatari degli interventi e delle prestazioni sociali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Sono inoltre inseriti riferimenti al contrasto della violenza di genere e domestica, ai progetti e alle attività di servizio e formazione civile e alla valorizzazione della pratica sportiva in una prospettiva di cura e prevenzione di fenomeni devianti e di promozione di stili di vita adeguati. Alla relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano nazionale è allegato il rapporto annuale elaborato dall'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali istituito presso lo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 19 del disegno di legge modifica l'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, che disciplina la formazione del piano di zona, introducendo forme di concertazione estese ai centri per l'impiego, al fine di favorire la riqualificazione e l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare di quelle più fragili, e di garantire la massima trasparenza nella gestione della spesa sociale.

L'articolo 20 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, istituendo un Fondo unico nazionale per le politiche sociali nel quale confluiscono le risorse attualmente distribuite in diversi fondi. Le risorse del Fondo sono trasferite direttamente agli ambiti territoriali sociali, in coerenza con la programmazione triennale, a garanzia dell'attuazione dei LEPS. La definizione dei LEPS avviene contestualmente alla determinazione delle risorse, secondo quanto sarà stabilito da un regolamento attuativo.

Capo V – Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'articolo 21 del disegno di legge modifica l'articolo 22 della legge n. 328 del 2000, aggiornando la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e introducendo il principio dell'approccio multidisciplinare nella presa in carico della persona. La disposizione integra, inoltre, il contenuto delle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 e aggiunge il comma 4-*bis*, che, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, prevede misure a favore delle persone con disagio abitativo, dei minori non accompagnati o soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, delle vittime di violenza, delle persone con disabilità e dei soggetti sottoposti a misure restrittive, nonché interventi per il contrasto del gioco patologico e dell'isolamento sociale e a sostegno dei cittadini rientrati dall'estero.

L'articolo 22 del disegno di legge aggiorna, infine, l'articolo 25 della legge n. 328 del 2000, con l'introduzione di pertinenti riferimenti normativi relativi all'accertamento della condizione economica del richiedente, rinviando al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Capo VI – Disposizioni finali.

L'articolo 23 del disegno di legge modifica la composizione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 328 del 2000, prevedendo l'inserimento di venti componenti individuati, in misura proporzionale, tra le forze sociali e gli esperti presenti nell'ambito del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, prevedendo che la stessa Commissione collabori con l'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali istituito presso il medesimo Consiglio.

L'articolo 24 del disegno di legge riformula l'articolo 28 della legge n. 328 del 2000, il quale disciplina l'esecuzione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema, stabilendo che lo stanziamento delle risorse destinate agli interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema sia individuato annualmente nella legge di bilancio, tenendo conto dei bisogni emergenti, della programmazione sociale nazionale, nel rispetto dei LEPS.

L'articolo 25 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, proponendo eventuali adeguamenti delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione.

L'articolo 26 del disegno di legge contiene la clausola di neutralità finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni sociali »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Ai fini della presente legge, per "livelli essenziali delle prestazioni sociali" si intende l'insieme degli interventi, dei servizi, delle attività e delle prestazioni integrate che la Repubblica garantisce, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e in attuazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con carattere di universalità in tutto il territorio nazionale per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la rimozione delle discriminazioni, nonché la prevenzione, l'e-

eliminazione o la riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli enti locali, che esercitano tale potestà attraverso le forme associative previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e tenendo conto delle linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, nonché alle regioni e allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, e secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di coordinamento dei servizi territoriali »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, lo Stato e le regioni favoriscono il ricorso a forme associative dotate di personalità giuridica per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, di cui agli articoli 31 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il potere dei comuni di esercitare in modo diretto e rilevante le funzioni di indirizzo politico e di controllo.

3-ter. Al personale assegnato dal comune alla forma associativa di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le ulteriori norme vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Ad esso si applicano altresì il con-

tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Funzioni locali", le disposizioni normative e regolamentari proprie dell'ente di origine, la contrattazione collettiva decentrata e, ove stipulata, la contrattazione individuale »;

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono:

a) i soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 3 del presente articolo;

b) le aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui all'articolo 10;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti cooperativi, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, in conformità a quanto disposto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5-bis. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, mediante strumenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte dell'amministrazione competente, degli obiettivi generali e specifici, della durata e delle caratteristiche essenziali dell'intervento nonché dei criteri per l'individuazione degli enti partecipanti.

5-ter. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali persegue altresì la finalità di promuovere la solidarietà sociale, valorizzando le iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di re-

ciprocità nonché delle organizzazioni solidaristiche »;

f) al comma 6:

1) dopo le parole: « organizzazioni sindacali » sono inserite le seguenti: « dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, limitatamente alla parte relativa all'inclusione lavorativa »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nella programmazione, nell'organizzazione e nel monitoraggio dei servizi e degli interventi sociali »;

g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, opera nei confronti degli enti locali per promuovere e sostenere la condivisione di buone prassi che possano concorrere al raggiungimento di una maggiore omogeneità territoriale nella definizione di apposite linee guida per gli interventi e le prestazioni sociali e nell'erogazione dei medesimi ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è universale ai sensi dell'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge sono tenuti ad attuarlo, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 22, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali è demandata agli ambiti territoriali sociali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della presente legge, quali sedi necessarie per la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la gestione degli interventi, dei servizi e delle attività finalizzati al loro conseguimento. È altresì garantito l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge nonché delle pensioni sociali previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 »;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tale fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento periodico dello schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 13 della presente legge, con particolare riguardo all'introduzione di nuove prestazioni a sostegno delle categorie sociali più fragili. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti a informare i destinatari della facoltà di presentare una nuova istanza, qualora dalla valutazione di quella già proposta, emerga il diritto a una prestazione diversa da quella originariamente richiesta »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Tutte le informazioni relative alla formazione, al percorso lavorativo e alle prestazioni sociali fruito o in godimento da parte del cittadino sono raccolte nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, mediante l'interoperabilità delle banche di dati ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « organizzazioni sindacali » sono inserite le seguenti: « dei lavoratori e, limitatamente alla parte relativa all'inclusione lavorativa, dei datori di lavoro »;

b) al comma 4, la parola « nonché » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il monitoraggio dell'andamento della spesa sociale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni sociali e ai beneficiari degli interventi e dei servizi sociali, è assicurato attraverso la condivisione delle banche di dati, alimentate tramite l'accesso alle piattaforme digitali che compongono il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Sono altresì compresi il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali e il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita ai sensi dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione di-

gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

d) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per il relativo monitoraggio ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, » sono sostituite dalle seguenti: « l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis.* In attuazione delle linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ambiti territoriali sociali (ATS) per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, lo Stato assicura la stabilizzazione dei fondi trasferiti alle regioni e agli ambiti territoriali sociali, nel contesto di una programmazione pluriennale ».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti pubblici pro-

muovono gli strumenti di amministrazione condivisa, mediante forme di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

CAPO II

MODIFICHE RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. All'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 » sono sostituite dalle seguenti: « dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I comuni rappresentano le articolazioni territoriali della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e garantiscono la partecipazione attiva alla medesima Rete delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, limitatamente alla parte relativa all'inclusione lavorativa, nonché degli enti del Terzo settore ».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. L'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Funzioni delle città metropolitane e delle province)* - 1. Le città metro-

politane e le province, rispettivamente ai sensi dei commi 44 e 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, possono esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Secondo le modalità definite dalle regioni, le città metropolitane e le province possono altresì contribuire:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti nell'ambito territoriale di riferimento, per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti nell'ambito territoriale di riferimento fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali ».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto di quanto disposto dalle linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ambiti territoriali sociali (ATS) per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del

comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istituiscono l'articolazione regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e favoriscono la costituzione delle articolazioni territoriali, garantendo la partecipazione attiva delle parti sociali e degli enti del Terzo settore ».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 9 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali e degli altri fondi nazionali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7, della presente legge e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « n. 281 » sono inserite le seguenti: « , e la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ».

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 10 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. L'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *(Aziende pubbliche di servizi alla persona)* - 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del ti-

tolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della presente legge, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla realizzazione dei servizi e degli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. I soggetti pubblici del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono direttamente, mediante specifici contratti di servizio, delle prestazioni individuate negli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, con riferimento, in particolare:

a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 19 della presente legge, compresi quelli destinati alle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

b) alla realizzazione di progetti, interventi e servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) all'istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi nei settori socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario nonché di interventi a favore di soggetti che versano in condizione di disagio o sono esposti al rischio di esclusione sociale;

d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, in conformità a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo interistituzionale, con il compito di proporre misure agevolative di carattere fiscale in favore delle attività svolte dalle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché interventi diretti all'assunzione, da parte delle stesse aziende, di personale in deroga alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa. I componenti del tavolo di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure agevolative di natura finanziaria e fiscale nei confronti delle aziende pubbliche di servizi alla persona le cui strutture siano adibite a sedi di servizi socio-assistenziali autorizzati in conformità alle leggi regionali di riferimento ».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « I requisiti minimi nazionali, » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, »;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche per il tramite

dell'ente gestore dell'ambito territoriale sociale ».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 12 e introduzione dell'articolo 12-bis della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. L'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *(Figure professionali sociali)*
- 1. Le figure professionali sociali sono parte attiva e fondante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'accesso alle professioni sociali avviene attraverso corsi di laurea disciplinati dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il catalogo dell'offerta formativa è aggiornato dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione regionali nonché i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata

in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria ».

2. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*. – (*Lavoro e attività di assistenza e di cura*) – 1. L'assistente familiare che svolge attività professionale e il familiare che assiste in maniera volontaria un proprio congiunto, denominato “*caregiver*”, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, contribuiscono al perseguimento delle finalità della presente legge, in raccordo con il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Le linee guida per la definizione di modalità omogenee per l'attuazione di percorsi formativi per gli assistenti familiari con l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze, adottate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore, sono parte integrante della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, valorizzano l'esperienza e le competenze maturate dal *caregiver* familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività ».

Art. 13.

(*Modifiche all'articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328*)

1. All'articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « tutela degli utenti » sono aggiunte

le seguenti: « , nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali degli utenti medesimi e dei loro familiari, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La carta dei servizi sociali è periodicamente aggiornata ».

CAPO III

MODIFICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

*(Modifica all'articolo 14 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le parole: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ».

Art. 15.

*(Modifica dell'articolo 15 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. L'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *(Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)* -
1. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie

acute e croniche. Per le politiche in favore delle persone anziane, con riguardo alla prevenzione della fragilità, alla promozione della salute e dell'invecchiamento attivo, al contrasto dell'isolamento sociale e affettivo, alla valutazione della non autosufficienza e al potenziamento degli interventi di sostegno domiciliare, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 ».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 »;

2) alla lettera b), dopo le parole: « politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura » sono inserite le seguenti: « e di condivisione dei carichi familiari »;

3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con il supporto degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni di volontariato »;

4) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in occasione di altre necessità documentate, compresi lo svolgimento di visite mediche e il godimento di periodi di ferie »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni promuovono l'accesso al microcredito in collaborazione con le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di contrasto dell'estorsione e dell'usura e di solidarietà verso le vittime »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I comuni, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono prevedere in favore delle famiglie con specifiche responsabilità di cura agevolazioni fiscali e tariffarie per l'accesso ai servizi educativi e sociali. I comuni, con proprie deliberazioni, possono adottare ulteriori misure di sostegno alle famiglie e alle persone »;

d) al comma 6, le parole: « Con la legge finanziaria per il 2001 sono » sono sostituite dalle seguenti: « Con la legge di bilancio annuale sono, eventualmente, ».

Art. 17.

*(Modifica all'articolo 17 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e l'ente gestore dell'ambito territoriale sociale ».

CAPO IV

RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di seguito denominato "Piano nazionale" » sono inserite le seguenti: « , quale cornice programmatica dei Piani settoriali, di cui all'ar-

articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « garantendo i livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « sentiti i Ministri interessati » sono aggiunte le seguenti: « , secondo la procedura definita dall'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 »;

2) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Sullo schema del piano sono acquisiti l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 35 del codice, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente alla parte relativa all'inclusione lavorativa, delle associazioni rappresentative dei soggetti destinatari degli interventi e delle prestazioni sociali e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

c) al comma 3:

1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « della presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano la materia »;

2) dopo la lettera *o)* sono aggiunte le seguenti:

« *o-bis)* gli indirizzi per l'individuazione di misure per il contrasto della violenza di genere e domestica;

o-ter) gli indirizzi per i progetti e le attività di servizio e formazione civile di sup-

porto alla rete sociale, con il coinvolgimento di cittadini di tutte le età e diverse abilità;

o-quater) gli indirizzi per la valorizzazione della pratica sportiva per la prevenzione e la cura di stati patologici e la promozione di abitudini di vita salutari e al fine di favorire l'inclusione delle persone, in attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione »;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire il monitoraggio della spesa sociale, alla relazione è allegato il rapporto annuale elaborato dall'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 19 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis*) le forme di concertazione con i centri per l'impiego anche al fine di favorire la qualificazione, la riqualificazione e l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare di quelle più fragili;

g-ter) le modalità per assicurare la massima trasparenza nella comunicazione delle informazioni sulla spesa sociale e degli indicatori relativi alla valutazione della sua efficienza ed efficacia in relazione alle prestazioni erogate ».

Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 20 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. L'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - *(Fondo unico nazionale per le politiche sociali)* - 1. Al fine di realiz-

zare un'efficiente programmazione e organizzazione delle politiche sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico nazionale per le politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi della politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali.

3. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali sono direttamente trasferite, entro il primo trimestre di ciascun anno, agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale e della conseguente programmazione regionale.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e del Consiglio nazionale del Terzo settore, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa, secondo i principi di cui al comma 6 del presente articolo.

5. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo unico nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema della finanza pubblica dal piano strutturale di bilancio di medio termine di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e dal Documento programmatico di finanza pubblica.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo unico nazionale per le politiche sociali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi generali e regolatori della materia:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive in favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti in favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro termini definiti;

e) individuare le disposizioni di legge abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

7. Lo schema del regolamento di cui al comma 6, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

8. Le risorse del Fondo unico nazionale per le politiche sociali sono ripartite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15 della presente legge, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

9. Al Fondo unico nazionale per le politiche sociali affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente erogati da individui, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, o dalle istituzioni dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo unico nazionale.

10. Qualora le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota delle risorse ricevute nei termini indicati dal decreto di ripartizione di cui al comma 8, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità di cui al medesimo comma 8, dispone la rideterminazione e la riassegnazione delle corrispondenti risorse, fermo restando l'obbligo di

mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione e provincia autonoma ».

2. Nella legge 8 novembre 2000, n. 328, le parole: « Fondo nazionale per le politiche sociali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico nazionale per le politiche sociali ».

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto delle caratteristiche della persona presa in carico, tra cui in particolare l'età, il sesso e la capacità lavorativa » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante un approccio multidisciplinare che favorisca l'inclusione della persona, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse del Fondo

unico nazionale per le politiche sociali e di eventuali altri fondi a ciò destinati, »;

2) alla lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche al fine di favorire l'esercizio del diritto allo studio »;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nella prospettiva della condivisione dei carichi familiari »;

4) alla lettera *e*), le parole: « e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità »;

5) alla lettera *f*), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « della presente legge e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;

6) alla lettera *g*), le parole: « e disabili » sono sostituite dalle seguenti: « non autosufficienti »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo Stato promuove intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per assicurare che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di rispettiva competenza riservando, altresì, particolare attenzione:

a) alle persone che versano in situazione di forte disagio abitativo;

b) ai minori destinatari di interventi dell'autorità giudiziaria e ai minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

c) alle misure volte alla prevenzione dei fenomeni di disagio domestico o in ambito lavorativo, dai quali possano derivare episodi di prevaricazione di genere o di violenza, fisica o psicologica, anche attraverso l'attività di centri anti-violenza e sportelli di ascolto e orientamento;

d) al contrasto dei fenomeni del gioco patologico e dell'isolamento sociale;

e) ai progetti di reinserimento sociale e crescita personale, misurati con tecniche sociometriche, rivolti a persone con disabilità;

f) alle misure volte a favorire l'inclusione socio-lavorativa e la riduzione dei casi di recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria;

g) alle attività di orientamento e sostegno nei riguardi delle persone con cittadinanza italiana rientranti nel territorio dello Stato dopo un periodo di residenza all'estero ».

Art. 22.

*(Modifica all'articolo 25 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le parole: « dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 » sono sostituite dalle seguenti: « dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 27, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La Commissione è altresì composta da venti rappresentanti individuati, in maniera proporzionale fra le forze sociali e gli esperti presenti nell'ambito del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione collabora con l'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 28 della legge
8 novembre 2000, n. 328)*

1. All'articolo 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i fini di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Fondo unico nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma determinata dalla legge di bilancio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, tenendo

conto dei bisogni emergenti e in coerenza con la programmazione nazionale »;

b) al comma 2, dopo le parole: « gli enti locali » sono inserite le seguenti: « e l'ente gestore dell'ambito territoriale sociale, gli enti del Terzo settore » e le parole: « le IPAB » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende pubbliche di servizi alla persona »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al fine di favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone che versano in condizione di povertà, attraverso la valutazione multidimensionale della persona e del nucleo familiare finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato, anche ai nuclei familiari o agli individui che, pur non essendo beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà, si trovino in condizioni equivalenti di disagio economico, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 ».

Art. 25.

(Relazione alle Camere)

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze predispone e trasmette alle Camere una relazione contenente:

a) le risultanze dei lavori svolti dai tavoli regionali e territoriali di cui all'articolo 1, comma *7-bis*, e dal tavolo interistituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, rispettivamente introdotto dall'articolo 1 e sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) l'indicazione di eventuali esigenze di rimodulazione delle coperture finanziarie previste per l'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificata dalla presente legge.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge per la destinazione delle risorse aggiuntive occorrenti per l'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificata dalla presente legge.

Art. 26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 4,00